



SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

SEZIONE PENALE

Il Giudice monocratico Dott.

con l'intervento in udienza del Pubblico Ministero, rappresentato dal sostituto Procuratore della Repubblica.

DONESA FATERIA DE MADEO

e con l'assistenza del Cancelliere sottoscritto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale

CONTRO

[REDACTED] M. A. COLANNA IL

[REDACTED] IN RESSE IN VIA [REDACTED]

[REDACTED]

DETERMINO PRESENTE

VEDI ALLEGATO

AA

N. 1018/15 Reg. Sent.

N. 5050/15 R.N.R.

N. 1100/15 Reg. Gen.

In data depositata in Cancelleria

15-01-16

IL CANCELLIERE

PG 18/04/16

Fatto estratto contumaciale

II

II

Fatto avviso di cui all'art.

151 c.p.p.

IL CANCELLIERE

Fatto avviso esecutivo

II

Compilata scheda II

N. Camp. Pen.

Imputato

per il reato p. e p. dall'art. 385, commi 1 e 3 C.P. perché, essendo legalmente in stato di arresto presso la propria abitazione, giusta ordinanza emessa in data 27 marzo 2014 dal Tribunale di Cosenza, nell'ambito del procedimento n. 1891/2014 Mod. 21 R.G.N.R. (n. 540/2014 R.G.T.), si allontanava da essa, senza alcuna autorizzazione, così evadendo.
Con la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale.

Fatto commesso in Cosenza il 21 luglio 2015

— Allora il reato di cui all'articolo 47 ter, comma 8, legge 26 luglio '75, numero 354, in relazione all'articolo ... in relazione all'articolo 385 c.p. perché... perché essendo in stato di detenzione domiciliare nella propria abitazione giusta ordinanza del tribunale di sorveglianza di Catanzaro, numero 293/2015, emessa in data 21/5/2015 nell'ambito del procedimento numero 2557/2014, si allontanava da essa senza alcuna autorizzazione, così evadendo. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. |

CONCLUSIONI

Il P.M.: condanna alla pena di anni 1 di reclusione;
il difensore dell'imputato: assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

██████████ era tratto in arresto il 21 luglio 2015, poi condotto in vinculis per la convalida dinnanzi al giudice il giorno 22 luglio 2015.

Alla successiva udienza era disposto, su richiesta di parte, il rito abbreviato. Si rinviava per la discussione all'udienza del 13 aprile 2016.

In quella sede le parti, previa discussione, rassegnavano le conclusioni così come riportate in precedenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato va assolto.

Pacifico il fatto storico tra le parti.

██████████, nel giorno 21 luglio 2015, alle ore 18,45, in Cosenza, non è stato trovato presso il domicilio ove doveva permanere bensì in uscita dall'appartamento di altro stabile, adiacente alla propria dimora. Quell'appartamento è risultato essere abitato dalla madre e dal fratello.

Dagli atti successivamente acquisiti è emerso che ██████████ fosse attinto non da misura cautelare (come risultava agli agenti di PG) ma dalla misura della detenzione domiciliare, giusta ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 26.5.2015.

Il verbalizzante ██████████ ha dichiarato che costui si stava dirigendo di nuovo verso casa, con in mano un biberon, senza maglietta ed in pantaloncini e zoccoli; che dal loro arrivo alla loro ripartenza non passarono più di quindici minuti.

Dagli atti risulta, infine, che in più di una occasione ██████████ avesse chiesto ed ottenuto autorizzazioni ad allontanarsi dal domicilio, per singoli episodi o in via ordinaria, proprio al fine di cura della figlia ██████████ (cfr. istanze e provvedimenti in calce, in atti).

Si tratta, in punto di diritto, della riconducibilità del fatto al reato di evasione dalla detenzione domiciliare, per la cui ipotesi, è vero, la protrazione dell'allontanamento dal luogo di esecuzione della misura per oltre 12 ore si applica al solo caso delle madri di prole inferiore ad anni 10 (cfr. cassazione penale 34530/13).

Le circostanze di fatto fanno, comunque, dubitare l'odierno giudicante circa la sussistenza del fatto contestato all'imputato.

E' evidente che altro è la misura cautelare (che mira a soddisfare le più pregnanti esigenze cautelari) altro è la misura alternativa alla detenzione, che è modalità esecutiva di pena, con funzione risocializzante.

Ecco perché il detenuto deve tenere una condotta "in modo da permettere i controlli": unica finalità tutelata dalla norma incriminatrice in esame (cfr. cassazione penale, sezione VI, n. 19645 del 18.02.2004, dep. 28.04.2004), viepiù se la finalità è il reinserimento nel tessuto sociale oltre quella di evitare la commissione di reati.

Ebbene, non può dirsi che questo controllo sia stato vulnerato, anche a livello potenziale, dal comportamento di [REDACTED] allontanatosi (per quanto risulta provato) di pochi metri da casa e con il riscontrato fine di prendere un biberon per la figlia neonata. Emerge una condotta lineare, non pericolosa sotto ogni profilo. Quantomeno, vi è il dubbio ragionevole che i fatti siano avvenuti proprio per come descritti.

Ne discende la pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, sia pure in termini dubitativi.

L'orario di chiusura dell'udienza ha impedito di redigere i motivi della sentenza contestualmente alla stesura del dispositivo, con la conseguenza che se ne dispone il deposito nei successivi giorni 15.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.,

assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto in rubrica, perché il fatto non sussiste.

Cosenza, 13.04.2016.

Il Giudice
dott. Marco Bilotta

